

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
CALABRIA	SENTENZA	67	2016	RESPONSABILITA'	01/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA 67/2016
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai Magistrati:

Dott. Mario Condemi Presidente
 Dott. Anna Bombino Giudice
 Dott. Domenico Guzzi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.67/2016

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20374 del registro di segreteria, instaurato dal Procuratore regionale nei confronti di:

1)Ing. Stefano De Luca, nato a Santo Stefano d'Aspromonte il 6.7.1953 e residente a Reggio Calabria, via del Crocefisso n.32, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cardone ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Gaetano Iannello alla via Crispi n.18;

2)Ing. Vincenzo Orlando, nato a Palmi il 3.7.1949 ivi residente in via Trento e Trieste n.92, (CF:RNL VCN 49L03 G288P), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Miniasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi c.so T. Aldo Barbaro n.34

3)Ing. Antonio Scarfone, nato a Taurianova il 5.5.1979 e residente a Palmi via Oberdan n.60, contumace;

- Visti gli inviti a dedurre ex art. 5 del D.L. 15 novembre 1993 n.453 conv. in legge 14.1.1994 n.19;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2017, il relatore dott. Anna Bombino, il Procuratore regionale dott. Sabrina D'Alesio, l'avv. Francesco Cardone e l'avv. Nicola Miniasi; assente il convenuto Antonino Scarfone;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 1 agosto 2014, la Procura regionale chiamava in giudizio i convenuti generalizzati in epigrafe per ivi sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di Palmi della somma di euro 20.838,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

L'organo requirente asseriva che il Corpo di Polizia Locale della caserma "Domenico Scolaro" di Palmi, a seguito di indagine interna, aveva accertato varie irregolarità circa l'erogazione dei compensi (1,50%) ai tecnici convenuti, per la progettazione relativa ad appalti di servizi di manutenzione del verde pubblico e della raccolta differenziata, nel corso degli anni 2009-2012 (cfr. nota n. 22936 del 23.10.2012), come comprovato dai numerosi provvedimenti adottati dai dirigenti dell'UTC del Comune di Palmi.

Assumeva l'organo requirente che il danno patrimoniale, patito dall'Ente, ammonterebbe all'importo complessivo di euro 20.838,56 (previa esclusione delle determine n.709 del 5.12.2012 e n.750 del 15.10.2012, per le quali non risultano emessi i relativi mandati di pagamenti, giusta nota prot.. 10127 del 7.5.2013 e n.18415 del 5.8.2013 del Comune di Palmi), di cui chiedeva la restituzione in relazione alle somme effettive erogate (De Luca, euro 9.752,72; Orlando euro 6.894,42; Scarfone euro 4.191,42), sulla base di atti asseriti illegittimi ed illeciti oltre che forieri di danno erariale, ancora attuale, nonostante la revoca, in autotutela, degli stessi provvedimenti (delibera n. 616 del 31.7.2013), per i quali risulta emesso il mandato di pagamento a favore dei beneficiari, non avendo l'Amministrazione avviato alcuna procedura di recupero dell'indebito.

Con memoria depositata il 12 gennaio 2016, si è costituito l'Ing. De Luca Stefano con il patrocinio dell'avv. Francesco Cardone, il quale ha chiesto il rigetto della domanda per mancanza dei presupposti di legge e in particolare l'assenza della colpa grave; in via subordinata l'esercizio del potere riduttivo.

Con memoria depositata il 16 febbraio 2016 si è costituito in giudizio l'ing. Orlando Vincenzo con il patrocinio dell'avv. Nicola Miniasi, il quale ha chiesto il mero rigetto dell'atto di citazione riportandosi alle controdeduzioni all'invito a dedurre.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2016, dopo gli interventi delle parti costituite in giudizio, la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda nei termini prospettati dall'attore è incentrata sulla indebita percezione e/o erogazione dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 5 c. del D. lgs. 163/2006, con riferimento ai servizi di manutenzione del verde pubblico e della raccolta differenziata appaltati dal Comune di Palmi, nel periodo 2009 -2012.

L'art. 92 del Codice dei contratti pubblici rubricato "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti", contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare l'assegnazione di specifici incentivi, che assolvono alla finalità di valorizzare le professionalità interne all'ente e di incrementarne la produttività.

L'Autorità di Vigilanza, con il parere sulla normativa del 10 maggio 2010 (AG 13/2010), ha chiarito che l'incentivo "assolve alla funzione di compensare i progettisti dipendenti dell'amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali."

La *ratio legis* è di favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne a ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l'amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all'esterno gli incarichi. L'incentivo, infatti, può essere corrisposto al solo personale dell'ente che abbia materialmente redatto l'atto e ciò in funzione incentivante e premiale per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio pubblico (C. Conti, Sez. controllo, Veneto, n. 337 del 26 luglio 2011).

Al riguardo, il Collegio evidenzia che elementi utili ai fini del decidere possono essere tratti dagli arresti giurisprudenziali di questa Corte che, in sede di controllo, ha individuato l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della suddetta disposizione (cfr. fra le altre, Sezione Autonomie n. 16/2009, Sezione Veneto n. 337/2011/PAR, Sezione Piemonte n. 290/2012/PAR, Sezione Lombardia n. 57 e 259/2012/PAR; Sez. Piemonte n.97/2014, segnalandosi da ultimo le deliberazioni Sezione Piemonte, n. 8 del 16 gennaio 2014 e n. 44 del 7 marzo 2014).

La giurisprudenza citata, dopo aver ricordato la preferenza per l'attività di progettazione svolta all'interno dell'amministrazione ed il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, ha rilevato come l'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006, deroghi ai principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico e, come tale, costituisca un'eccezione di stretta interpretazione, per la quale sussiste il divieto di analogia posto dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (in tal senso Sezione Campania, parere n. 7/2008, Sezione Umbria, parere n. 119/2013, Sezione Marche, parere n. 67/2013).

Come evincibile dalla lettera del comma 5, la legge pone alcuni limiti per l'attribuzione del predetto incentivo, rimettendone la disciplina concreta ("criteri e modalità") ad un regolamento interno, assunto previa contrattazione decentrata.

I punti fermi che il regolamento interno deve rispettare (Sezione Lombardia n. 259/2012) paiono essere i seguenti:

- erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione "di un'opera o un lavoro" (non, pertanto, per un appalto di fornitura di beni o di servizi);
- ammontare complessivo non superiore al due per cento dell'importo a base di gara. Di conseguenza la somma concretamente prevista dal regolamento interno può essere stabilita in misura percentuale inferiore;
- ancoramento del fondo incentivante alla base di gara (non all'importo oggetto del contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori);
- puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e ragionevolezza (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Deliberazioni n. 315 del 13/12/2007, n. 70 del 22/06/2005, n. 97 del 19/05/2004);
- devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione. Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione (si rinvia alle Deliberazioni dell'Autorità di vigilanza n. 315 del 13/12/2007, n. 35 del 08/04/2009, n. 18 del 07/05/2008 e n. 150 del 02/05/2001).

2. Delineato il contesto normativo e giurisprudenziale dell'istituto in esame, il Collegio osserva che dalla ricostruzione in fatto effettuata dal Corpo di Polizia Locale della caserma "Domenico Scolaro" di Palmi - supportata dalla documentazione amministrativa versata in atti - fatta propria dal requirente - è emerso che gli odierni convenuti - dipendenti del settore dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Ambiente e territorio - hanno erogato ovvero percepito negli anni 2009-2012, gli incentivi previsti dall'art. 92 del d. lgs. 163/2006 per l'attività di *manutenzione del verde pubblico e per il servizio di raccolta differenziata*, affidata a ditte o società esterne, secondo una pratica consolidata nel tempo ma censurata dalla procura regionale in quanto palesemente arbitraria e contraria all'interpretazione data alla suddetta norma dalla stessa Corte dei Conti che dalla giurisprudenza amministrativa e dalla stessa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

a) Contratti di manutenzione di verde pubblico

Dalla documentazione prodotta in atti, è emerso che il Comune di Palmi ha affidato la manutenzione del verde pubblico alla società in house PPMM spa Piana Palmi Multiservizi, per l'importo di euro 136.000, elevato a euro 158.922,57 sul quale il dirigente pro-tempore dell'UTC ing. Stefano De Luca, il Capo Area dell'UTC ing. Vincenzo Orlando e l'ing. Antonio Scarfone hanno corrisposto al dipendente progettista Papasergio Antonio somme, a titolo di incentivo alla progettazione, pari all'1,50% del totale dei *lavori fatturati* dalla ditta appaltatrice durante la vigenza del contratto di appalto.

Ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante occorre far riferimento al contenuto specifico dell'incarico conferito al dipendente, che deve essere intimamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad una mera attività tecnica che costituisce, al contrario, diretta espressione dell'attività istituzionale dell'ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante.

Nel caso di specie, al di là della mera qualificazione giuridica del contratto posto in essere dal Comune, il Collegio non può che condividere l'assunto attoreo secondo cui le determinate contestate, *di contenuto identico, con cui sono stati disposti gli incentivi ...avevano ad oggetto il servizio di manutenzione del verde pubblico e la liquidazione dei suddetti benefici è avvenuta sulla scorta di documentazione (redazione di un semplice capitolato di gara, computo metrico ed elenco prezzi) tutt'altro che riconducibile a quegli elaborati progettuali richiesti dal codice dei contratti per la corresponsione degli incentivi alla progettazione e per gli interventi in cui il fondo di progettazione è deputato ad operare e cioè i lavori pubblici.*

Sotto questo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese dei convenuti, il riconoscimento degli incentivi si appalesa contrario a norme di legge (art. 92, c.5. D.lgs. 63/2006) e di regolamento (Del. G.M. n.234 dell'11.11.2004, art. 1), in quanto riferito ad appalto di servizio e non già ad opere e lavori pubblici intesi come "attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive" (Autorità di vigilanza).

Nel capitolato d'appalto all'art. 3 "Descrizione sommaria dei lavori", si legge: *"I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo le più precise indicazioni che in corso d'opera potranno essere impartite dalla direzione lavori:*

Manutenzione tappeto erboso, taglio erbe nelle aiuole, apertura e chiusura della villa comunale, pulizia dei bagni all'interno della villa, fornitura e messa a dimora di piantine annuali, concimazione potatura alberi, siepi e palme nella Villa comunale e nei giardini di piazza Municipio".

L'attività manutentiva affidata a terzi appare quindi rispondente a prestazioni continuative di *facere* (manutenzione verde pubblico), fatturate periodicamente dall'impresa in relazione alle quali è stato (pure erroneamente) applicato il compenso incentivante, in luogo dell'importo del progetto posto a base di gara.

Dall'esame delle componenti dell'appalto emergono quindi significative distorsioni nell'inquadramento delle prestazioni dedotte in contratto, catalogate in atti dalla stazione appaltante in termini di "lavori", ancorché caratterizzate da una spiccata ed oggettiva natura di "servizi", con conseguente alterazione dei parametri su cui è stato commisurato l'incentivo per la progettazione ai sensi dell'art. 92, co. 5, del d.lgs. 163/2006, ora abrogato dall'art. 13, co. 1, del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114 l'11.08.2014, ma vigente al tempo di indizione della gara (2009).

L'appalto consiste, infatti, in interventi di manutenzione del verde pubblico di aree comunali (villa comunale, giardini pubblici), relativamente ai quali, non è dato riscontrare un'attività che possa essere qualificata come "lavori" per come ritenuto dalla stazione appaltante.

L'attività manutentiva esclude infatti qualsiasi attività di modificazione della realtà fisica esistente, come invece è previsto per i lavori pubblici, dovendosi pertanto attribuire ad essa la natura di "servizi".

Difatti, l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale, ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione.

Esulano, dunque, dall'ambito di applicazione della citata norma tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del d.lgs. n.163/2006.

Sul punto vale richiamare ancora quanto affermato dall'Autorità di vigilanza nella Deliberazione n. 7 del 14.02.2008 secondo cui "il *discrimen* tra lavori di manutenzione e servizi di manutenzione va individuato nell'oggetto della prestazione: per i servizi consiste in una pluralità di interventi indeterminati, per i lavori in interventi definiti a priori, cui si collega la diversa modalità di definizione del corrispettivo, basato nel primo caso su una stima presuntiva legata al costo organizzativo ed orario della mano d'opera, nel secondo su un computo analitico dei lavori da eseguire. Pertanto, la manutenzione assume le caratteristiche di un appalto di servizi quando comporta una prestazione continuativa di *facere* con interventi periodici e assidui di personale specializzato; costituisce, invece, appalto di lavori quando consiste in attività di modificazione della realtà fisica esistente con utilizzazione ed installazione di materiali aggiuntivi e sostituivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale".

Ed ancora, è stato affermato che "l'art. 90 del D.lgs. n. 163/06 sia alla rubrica che al c. 1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l'art. 92, c. 1, presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell'art. 92 prevede che l'incentivo alla progettazione venga ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente *voluntas legis* sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse".

Anche il Decreto Ministero Infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 in attuazione dell'articolo 92, comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha specificato che gli incentivi siano riconosciuti "per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive" a condizione che i relativi progetti siano posti a base di gara (fonte: Ministero Infrastrutture).

Tutte attività palesemente non riscontrabili nell'appalto affidato dal Comune alla società Piana Palmi Multiservizi SPA.

b) Contratto di servizio di raccolta differenziata

Il comune di Palmi ha ottenuto dalla Regione Calabria un contributo per gli interventi inclusi nel Decreto n.11028/2006 a favore dello sviluppo della raccolta differenziata, a valere sulle risorse della Misura 1.7-Azione 1.7.a del Complemento di programmazione del POR Calabria 2000-2006, sulla base del progetto predisposto dal Comune il cui quadro economico ha previsto:

- spese generali per attività di consulenza, informazione e divulgazione di euro 4.000,00;
- spese per attività di programmazione e progettazione di euro 2.500, riservate all'Ufficio nella misura massima del 2%;
- spese per l'espletamento del servizio "porta a porta", così come previsto con appalto esterno di euro 87.172,00.

In data 25.2.2009 è stata stipulata apposita convenzione tra le parti, sottoscritta per conto del Comune dall'ing. Orlando Vincenzo. L'art. 16 della convenzione rinvia, per quanto non specificatamente regolato, alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria vigente in materia, in quanto applicabile.

L'appalto (peraltro rinnovato e prorogato più volte dal Comune), è stato affidato direttamente alle società Piana Ambiente e alla ATI RADI-ASED, in quanto già gestori dei servizi di raccolta differenziata del Comune di Palmi, ritenendo il progetto approvato dalla Regione rientrando tra i servizi di natura complementare previsti dall'art. 57, c. 5 L. lgs. 163/2006, rispetto al servizio principale che dette ditte svolgevano per conto del Comune, la prima per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica, la seconda per la raccolta dell'umido e degli ingombranti; il servizio "aggiuntivo" di raccolta differenziata è stato perciò affidato ad entrambe le società rispettivamente, alla Piana Ambiente per la quota del 30% e all'ATI per la quota del 70%; sull'importo di progetto è stata riservata all'Ufficio la somma di euro 2.500, corrisposta ai tecnici progettisti, ing. Orlando e Papasergio, per spese di *programmazione e progettazione*.

Diversamente da quanto sostenuto dalle difese dei convenuti- secondo cui le somme corrisposte ai tecnici comunali sulla base degli importi *dei lavori fatturati* dalle ditte rientravano tra le spese ammesse al finanziamento regionale, in relazione alle quali la stessa procura regionale ha espresso talune perplessità circa la loro spettanza ai tecnici comunali- il Collegio ritiene

che, nonostante la previsione nella Manifestazione di Interesse quali "spese ammissibili" di quelle relative alla *programmazione e progettazione*, debba comunque essere verificata la coerenza del contenuto di tali prestazioni con le regole poste dall'art. 92 del D. lgs. 163/2006.

Il riferimento al contributo regionale è stato infatti ampiamente valorizzato dalle difese dei convenuti per sostenere la tesi della spettanza dell'incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti dell'ente che abbiano contribuito alla redazione degli atti relativi al progetto finanziato con fondi regionali, indipendentemente dal contenuto delle prestazioni previste nell'ambito del progetto finanziato dalla regione.

Invero, l'incentivo alla *progettazione e alla programmazione* deve essere intrinsecamente correlato alla realizzazione di opere e lavori pubblici che, come può evincersi dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile adottata dal Comune e relativa all'intervento in esame, non è ravvisabile nel caso concreto. Al riguardo basta scorrere lo scarno contenuto meramente descrittivo delle attività svolte dalle società affidatarie del servizio di raccolta "porta a porta", per escludere i presupposti basilari per l'attribuzione di detto beneficio ai tecnici comunali.

Il Collegio ritiene che anche per tale fattispecie valgono le considerazioni dinanzi svolte per l'incentivo erogato per i contratti relativi alla manutenzione del verde pubblico, dovendosi escludere la natura di "lavori" per le prestazioni effettuate per il "servizio aggiuntivo" di raccolta differenziata, connotato da mere operazioni, come peraltro espressamente specificato nelle determine riferite alla "raccolta della frazione organica e degli ingombranti".

Né, sul punto, possono condividersi le perplessità formulate da parte attrice circa la previsione, nello specifico settore, dell'incentivo, tra le "spese ammissibili" della Misura 1.7-Azione 1.7.a del Complemento di programmazione del POR Calabria 2000-2006, tra le altre, "le spese per l'attività di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo, nella misura massima del 2% dell'importo richiesto", atteso che l'uno è il contributo regionale per il servizio in questione (comprensivo delle cd. spese ammissibili espressamente indicate nel Manifestazione pubblica d'interesse per gli interventi a favore dello sviluppo della raccolta differenziata), l'altro è l'incentivo alla progettazione e programmazione da erogarsi sempre e comunque in presenza dei presupposti e requisiti di legge (art. 92, 5 e 6 c D.lgs. 163/92; regolamento G.M. n.234/2004).

Deve quindi ritenersi che la previsione, tra le spese "ammissibili", di quelle di "progettazione e di supporto tecnico-amministrativo", nonché di quelle "per i servizi connessi alla raccolta "porta a porta", ivi compresi "i costi per le risorse umane impiegate", non abbia carattere "derogatorio" ai principi posti dal Codice dei contratti in materia di incentivo alla progettazione, dovendosi correlare detto beneficio, in ogni caso, ad interventi relativi ad opere e lavori pubblici.

Nel caso concreto, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto del servizio di raccolta differenziata, "Nella Relazione tecnica illustrativa delle modalità di erogazione del servizio porta a porta " è specificato che "la qualificazione del servizio "porta a porta" presso le utenze del ns territorio, stimate in circa 7.766, avverrà con la distribuzione alle utenze stesse di contenitori o sacchi di diverso colore e capacità, contraddistinti per tipologia di materiale da raccogliere", seguita dalla descrizione delle specifiche modalità di raccolta di ciascun tipo di materiali presi in considerazione (plastica, lattine, vetro, carta, cartone, farmaci, materiali ingombranti).

Appare evidente, quindi, l'assenza di una correlazione dell'incentivo erogato dai convenuti ad una fase di progettazione o pianificazione riferita a opere e lavori pubblici (es. costruzione di discarica, impianti...), del tutto assenti nel Progetto predisposto dall'ing. Vincenzo Orlando dell'UTC del Comune di Palmi (che ha sottoscritto la convenzione con la Regione Calabria); d'altra parte, il richiamo fatto dalla convenzione alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria vigente in materia, esclude ogni ipotesi derogatoria alla disciplina generale contenuta nel d. lgs. 163/2006, nella materia che occupa .

Né, a fortiori ,può avere alcuna valenza probatoria discriminante la circostanza invocata dalle difese circa la previsione dell'incentivo de quo nell'ambito di un progetto di raccolta differenziata finanziato dalla Regione Calabria, dovendosi, in concreto, valutare la coerenza dello stesso con i parametri di legge, né tanto meno alcuna giustificazione esimente può essere attribuita all'invocata proroga del contratto.

Difatti, ove si volesse accedere a dette argomentazioni difensive- verrebbe avallata una condotta contraria a norme di legge e regolamento- non potendosi individuare- nello specifico ambito-alcuna attività riconducibile alla categoria dei lavori e alla relativa programmazione, nel senso ampiamente precisato.

Le determine inoltre presentano un ulteriore profilo di illegittimità in ordine al criterio di determinazione dell'incentivo stesso, parametrato sui *lavori fatturati* dall'impresa e non già sull'importo a base d'asta dell'appalto.

Avvalorano le considerazioni e valutazioni dinanzi svolte la circostanza che le determinazioni relative alla raccolta

differenziata sono state pure oggetto di revoca, in sede di autotutela, da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Sotto il profilo soggettivo nessun dubbio può sussistere, pertanto, in merito alla responsabilità dei convenuti per il danno patrimoniale arrecato all'Ente di appartenenza, consistente nella percezione e/o erogazione indebita dei compensi, relativamente agli appalti di servizi di manutenzione del verde pubblico e della raccolta differenziata "porta a porta", secondo quanto costantemente ritenuto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte dei Conti in fattispecie analoghe e dalla stessa Autorità di Vigilanza (ut supra richiamate).

La documentazione acquisita al fascicolo ha consentito di accertare che i predetti responsabili del settore tecnico hanno posto in essere una condotta contraria a precisi dettati normativi e regolamentari, consistita nell'erogazione degli incentivi di progettazione per appalti di servizi e non già per l'esecuzione di lavori pubblici, compensi determinati, tra l'altro, non già sull'importo a base d'asta ma sulle singole fatture dei lavori.

Nessuna giustificazione può essere considerata da questo Collegio, tra quelle prospettate dalle difese dei convenuti, ove si consideri che- se anche si volesse prescindere dalla qualificazione dell'elemento soggettivo come dolo- si appalesano comunque particolarmente gravi le condotte tenute dagli odierni convenuti, tenuto conto della specifica professionalità di ciascuno di essi e degli incarichi da essi ricoperti nell'ambito dell'Area I^ Servizi LL.PP., situazioni che avrebbero consentito a ciascuno di essi di applicare correttamente il beneficio di che trattasi con esclusione degli appalti di servizi stipulati dal Comune di Palmi.

E' perciò pienamente fondata anche nel quantum, secondo ciò che emerge dagli atti di causa, la richiesta di condanna del Procuratore regionale.

Questo Collegio deve pertanto ritenere gli odierni convenuti responsabili del danno sofferto dall'Ente, nella misura indicata nella domanda di euro 20.838,56.

Tale danno va ripartito in relazione agli importi da ciascuno di essi liquidati a titolo di incentivo alla progettazione, così indicati: euro 9.752,72 in capo all'ing. Stefano De Luca; euro 6.894,42 in capo all'ing. Vincenzo Orlando, euro 4.191,42, in capo all'ing. Antonino Scarfone.

A tali poste di danno va aggiunta la rivalutazione monetaria a decorrere dagli effettivi pagamenti fino alla data della presente sentenza.

La condanna va estesa infine agli interessi legali da quest'ultima data e alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione respinte,

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, condanna l'ing. Stefano De Luca al pagamento, in favore dell'erario, della somma di euro 9.752,72, l'ing. Vincenzo Orlando della somma di euro 6.894,42, l'ing. Antonino Scarfone della somma di euro 4.191,42, nonché alla rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento fino alla data di notifica della presente sentenza e agli interessi legali a far tempo da tale data e fino al soddisfo; li condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate in €*878,50* *ottocentosettantotto/50*.

Così deciso, in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Anna Bombino

F.to Mario Condemi

Depositata in segreteria il 01/04/2016

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo